

OGGETTO: D.M. 30/10/2007 “Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE”. Istituzione zona di insediamento nel territorio della Regione Lazio: province di Roma e Viterbo, Latina parte, Frosinone parte e Rieti parte.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

VISTO il Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007 “Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE”;

VISTA la DGR 27 febbraio 2007, n.118 concernente: “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del cinipide galligeno del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Regione Lazio”, con la quale sono state individuate aree focolaio in cui è stata accertata la presenza del cinipide galligeno del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu ed è stata delegata al dirigente del servizio fitosanitario regionale l'emanazione di provvedimenti di individuazione e delimitazione di nuove zone focolaio;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 453 del 29/2/2008 concernente “D.M. 30/10/2007 Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE. Istituzione della zona di insediamento nel territorio della Regione Lazio”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale n. C1627 del 16/7/2008 concernente: “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del cinipide galligeno del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Regione Lazio”, con la quale, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 23/2/2006, accertata in data 27/6/08 la

presenza del cinipide galligeno del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, e' stata individuata una area focolaio nel comune di Montecompatri;

CONSIDERATO che nel corso del 2008 si e' evidenziato un progressivo ampliamento della area di presenza del cinipide rispetto a quella indicata nella determinazione 453 del 29/2/2008, che ha interessato i comuni di Vetralla, Oriolo Romano, Bassano Romano, Sutri, Tolfa, Allumiere, Canale Monterano, Bracciano;

CONSIDERATO che, a seguito di segnalazione, e' stata accertata dal Servizio Fitosanitario Regionale, in data 24 luglio 2008 la presenza del cinipide del castagno nel territorio dei comuni di Lariano e Velletri

CONSIDERATO che, successivamente, il Servizio Fitosanitario Regionale ha accertato la presenza del cinipide del castagno nel comune di Bellegra;

VISTO il verbale di accertamento fitosanitario effettuato in data 24/7/08 dagli Ispettori del Servizio Fitosanitario Regionale che riferisce circa la presenza di una elevatissima infestazione del cinipide in alcuni boschi cedui, ricadenti all'interno dei territori dei comuni di Lariano e Velletri, compresi nell'area focolaio individuata ai sensi della Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale n. C1627 del 16/7/2008, e che sulle galle prodotte dall'insetto erano visibili evidenti segni di fuoriuscita degli insetti adulti;

CONSIDERATO che dal medesimo verbale si evince: che le aree infestate sono di rilevanti dimensioni; che lo sfarfallamento e' quasi completato; che proseguire con le prescrizioni previste per l'area focolaio non comporterebbe alcun vantaggio in quanto l'abbattimento delle piante e la bruciatura delle galle non porterebbe a una significativa riduzione della popolazione; che i tempi tecnici di organizzazione e realizzazione del piano di taglio non assicurerebbero che gli insetti non siano del tutto sfarfallati; che la bruciatura sul posto delle fronde potrebbe essere altamente pericolosa in considerazione del periodo dell'anno e del rischio di incendi; che lo spostamento delle fronde altrove per bruciarle potrebbe significare il diffondersi dell'infestazione; che, qualunque intervento di profilassi allo stato attuale risulta del tutto inutile;

RITENUTO che l'applicazione delle misure prescrittive di eradicazione previste per le aree focolaio non comporterebbe piu' alcun vantaggio, in quanto l'estensione delle aree infestate, e l'elevato livello di presenza dell'organismo nocivo e' ormai tale da non poter ritenere possibile, allo stato attuale delle conoscenze fitosanitarie, l'eradicazione dell'insetto nella area focolaio individuata ai sensi della Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale n. C1627 del 16/7/2008 e che pertanto tale area debba essere dichiarata zona di insediamento;

RITENUTO necessario, ai sensi degli art. 8 e 9 del DM 30/10/2007, dovere ridefinire la zona di insediamento, individuata ai sensi della determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale n. C0453 del 29/2/2008, inserendo nella stessa anche le nuove aree accertate, ivi compresa quella individuata con la determinazione C1627 del 16/7/2008, comprendendo complessivamente le aree riportate nella seguente tabella:

ZONA DI INSEDIAMENTO

Provincia	Comuni
VITERBO	Intero territorio provinciale
ROMA	Intero territorio provinciale
RIETI	Collevecchio, Magliano Sabina, Montebuono,

	Stimigliano, Tarano
LATINA	Aprilia, Bassiano, Cisterna, Cori, Latina, Norma, Roccamassima, Sermoneta
FROSINONE	Acuto, Anagni, Fiuggi, Paliano, Piglio, Serrone

RITENUTO necessario, per facilitare da parte degli operatori l'individuazione dell'area di insediamento in cui devono essere attuate le misure fitosanitarie, provvedere alla relativa perimetrazione;

CONSIDERATO che il Comitato Fitosanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 12, punto 2, del D.M. 30/10/2007, nella seduta del 20/2/2008, ha approvato la procedura che prevede, nelle aree delimitate, l'obbligo per i vivaisti ed i centri di giardinaggio di mantenere i vegetali, ai fini della loro commercializzazione, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sotto una struttura ricoperta con reti antinsetto a maglie massimo di 1 mm, distanziata dalla chioma e che, qualora la struttura debba permettere l'ingresso, questo deve avvenire attraverso una doppia porta antinsetto;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 12, punto 3, del D.M. 30/10/2007, i vegetali di Castanea prodotti nella zona di insediamento possano essere spostati, all'interno della zona d'insediamento stessa, nel periodo 1° novembre di ciascun anno – 30 aprile dell'anno successivo, soltanto con una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale a seguito di ispezioni;

RITENUTO necessario, al fine di ridurre il rischio fitosanitario legato alla diffusione del cinipide, regolamentare la movimentazione dei materiali del genere Castanea nel territorio regionale, provvedendo alla suddivisione del territorio in zone definite sulla base dell'accertamento della presenza dell'insetto, così come indicato nella seguente tabella:

ZONA A	Comuni di: Barbarano, Bassano Romano, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Fabrica di Roma, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vetralla, Vignanello, Viterbo, (provincia di Viterbo) e Allumiere, Bracciano, Canale Monterano, Tolfa (provincia di Roma)
Zona B	comune di Montecompatri (provincia di Roma)
Zona C	comuni di Lariano e Velletri (provincia di Roma)
Zona D	Comune di Bellegra (provincia di Roma)

CONSIDERATO che lo spostamento di materiali di Castanea all'interno delle singole zone, A,B,C, D non determina un aumento del rischio fitosanitario di diffusione dell'insetto;

RITENUTO pertanto che con la presente determinazione si possa autorizzare la circolazione di vegetali di Castanea, ai soli fini produttivi, esclusivamente all'interno di ciascuna singola zona (A, B, C, D)

RITENUTO che non si possa autorizzare la movimentazione di materiali di castagno al di fuori di ciascuna singola zona A,B,C, D in quanto ciò comporterebbe un rischio di ulteriore diffusione del cinipide;

RITENUTO che non si possa autorizzare lo scambio di materiale castanicolo fra le tre zone A, B,C e D in quanto cio' comporterebbe un rischio di ulteriore diffusione del cinipide;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 12, punto 4, del D.M. 30/10/2007, il Servizio Fitosanitario Regionale possa rilasciare specifiche autorizzazioni, a seguito di valutazione del rischio fitosanitario, all'introduzione temporanea nella zona di insediamento, dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo, di vegetali di Castanea accompagnati da passaporto delle piante e prodotti conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 dello stesso decreto, ai fini del loro immagazzinamento e condizionamento;

DETERMINA

per quanto in premessa;

- di delimitare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007, la zona di insediamento, in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del cinipide galligeno del castagno e in cui non si ritiene più possibile la sua eradicazione. La zona di insediamento è costituita dall'area infestata, dove la presenza del cinipide e' stata confermata, e da una fascia tampone con un limite di almeno 15 Km al di là del confine dell'area infestata, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

ZONA DI INSEDIAMENTO

Provincia	Comuni
VITERBO	Intero territorio provinciale
ROMA	Intero territorio provinciale
RIETI	Collevecchio, Magliano Sabina, Montebuono, Stimigliano, Tarano
LATINA	Aprilia, Bassiano, Cisterna, Cori, Latina, Norma, Roccamassima, Sermoneta
FROSINONE	Acuto, Anagni, Fiuggi, Paliano, Piglio, Serrone

- di vietare, ai sensi del punto 2 dell'art. 3 del DM 30/10/2007, lo spostamento dei vegetali di *Castanea* Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all'interno della zona di insediamento:
- di disporre, ai sensi del punto 2, dell'articolo 12 del DM 30/10/2007, che i vegetali di Castanea prodotti nella zona di insediamento possano essere spostati, sia all'interno che all'esterno della zona d'insediamento stessa, nel periodo 1° novembre di ciascun anno – 30 aprile dell'anno successivo, soltanto con una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale a seguito di ispezioni e secondo la procedura approvata dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 20/2/2008, che prevede l'obbligo per i vivaisti ed i centri di giardinaggio di mantenere tali vegetali, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sotto una struttura ricoperta con reti antinsetto a maglie

massimo di 1 mm, distanziata dalla chioma. Qualora la struttura debba permettere l'ingresso, questo deve avvenire attraverso una doppia porta antinsetto;

- di autorizzare, ai sensi del punto 3, dell'articolo 12 del DM 30/10/2007, lo spostamento di vegetali di Castanea ai soli fini produttivi per la realizzazione di impianti, infittimenti, innesti, nell'area di insediamento, soltanto all'interno di ciascuna singola zona A,B,C,D così come definite nella seguente tabella:

ZONA A	Comuni di: Barbarano, Bassano Romano, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Fabrica di Roma, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vetralla, Vignanello, Viterbo, (provincia di Viterbo) e Allumiere, Bracciano, Canale Monterano, Tolfa (provincia di Roma)
Zona B	comune di Montecompatri (provincia di Roma)
Zona C	comuni di Lariano e Velletri (provincia di Roma)
Zona D	comune di Bellegra (provincia di Roma)

E' vietata la movimentazione di materiale di Castanea fra le zone A,B,C, D;

- di disporre, ai sensi del punto 4 dell'art. 12 del D.M. 30/10/2007, che il Servizio Fitosanitario Regionale possa rilasciare specifiche autorizzazioni, a seguito di valutazione del rischio fitosanitario, all'introduzione temporanea nella zona di insediamento, dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo, di vegetali di Castanea accompagnati da passaporto delle piante e prodotti conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 dello stesso decreto, ai fini del loro immagazzinamento e condizionamento;
- di fare obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni dove sono presenti piante del genere *Castanea spp.*, destinate alla produzione di legno o di frutto, ricadenti nella zona di insediamento, il rispetto anche di ogni altra prescrizione imposta dall'Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria.

Le presenti misure di emergenza fitosanitaria entrano in vigore a far data dal presente atto.

La zona delimitata è inserita nella cartografia allegata alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante.

Per quanto non previsto nella presente deliberazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007 e al D.lgs n. 214/2005.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente determinazione sostituisce le determinazioni n. 453 del 29/2/2008 e n.1627 del 16/7/2008.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Guido Magrini)